



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

Via Frichieri, 13

C.A.P. 10041

www.comune.carignano.to.it
protocollo@cert.comune.carignano.to.it

ORDINANZA

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero 20 | ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19" - FASE 2 |
| Data 30/04/2020 | |

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che recitano

Art. 1 comma 1: "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Art. 3 comma 2: "2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse le emergenze epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'articolo 35, ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento gestione delle emergenze epidemiologica da COVID-19".

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata in uscita dei territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Dato atto che il DPCM del 11 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologica da COVID-19, sono applicabili sull’intero territorio nazionale” e le cui disposizioni producono effetto dal 12 al 25 marzo con salvezza delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e al DPCM 9 marzo 2020, ove non incompatibili.

Dato altresì atto che, nel DPCM del 26.04.2020 vengono adottate misure di contenimento per la lotta contro il COVID – 19;

Considerato che gli stessi DPCM pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che si sta avviando la FASE DUE e che pertanto necessita adottare più adeguate misure alla nuova situazione sanitaria;

Considerato che uno dei principali obiettivi della sopra richiamata normativa è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio, evitando, come previsto dalle afferenti disposizioni, ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione residenza e che tuttavia avviandosi alla FASE 2 sono state introdotte misure più adatte all’evolversi della situazione sanitaria;

Ritenuto quindi, di procedere gradualmente come previsto dalla FASE 2 mantenendo e garantendo tutte le necessarie precauzioni per motivi di prevenzione;

Ritenuto altresì di:

- Ripristinare l’orario di chiusura di tutti gli esercizi commerciali in vigore prima del provvedimento n. 18 del 09.04.2020 che Ordinava la chiusura alle ore 18.00;
- Ripristinare la facoltà di apertura nei giorni festivi dei supermercati;
- Obbligo a carico dei gestori dei distributori automatici di alimenti e bevande (Corso Cesare Battisti e Piazza Carlo Alberto) di garantire la presenza continuativa di personale che garantisca la pulizia dei distributori e il mantenimento delle distanze di sicurezza consigliate; la chiusura dei locali dovrà essere garantita dalle ore 19.30 alle ore 06.00
- Disporre che l’attività di ristorazione “TAKE AWAY” da asporto (Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie) potrà essere attivata previa comunicazione al Comune e l’attività d’asporto sarà possibile dalle ore 06.00 alle ore 21.00 ed i prodotti non potranno essere consumati nelle vicinanze né sul suolo pubblico (dovranno essere portati presso le abitazioni);

- Disporre che l'attività di consegna a domicilio per le attività di somministrazione degli alimenti potrà proseguire entro e non oltre le ore 22.00 con le serrande degli esercizi dove si svolge la preparazione del cibo da asporto tenute abbassate e le insegne spente al di fuori degli orari consentiti per la ristorazione di cui al punto precedente;
- limitare le uscite dalle proprie abitazioni dei cittadini per l'acquisto dei "beni necessari" ad una sola persona per nucleo familiare e ad un'unica uscita giornaliera;
- vietare la permanenza nelle aree verdi di proprietà pubblica e il divieto di utilizzo delle attrezzature, giochi, panchine ivi presenti.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, numero 267;

ORDINA a partire dalla data del 04.05.2020

- Obbligo a carico dei gestori dei distributori automatici di alimenti e bevande (Corso Cesare Battisti e Piazza Carlo Alberto) di garantire la presenza continuativa di personale che garantisca la pulizia dei distributori e il mantenimento delle distanze di sicurezza consigliate; la chiusura dei locali dovrà essere garantita dalle ore 19.30 alle ore 6.00
- che l'attività di ristorazione "TAKE AWAY" da asporto (Bar, Pub, Ristoranti, Gelaterie, Pasticcerie) potrà essere attivata previa comunicazione al Comune e l'attività d'asporto sarà possibile dalle ore 06.00 alle ore 21.00 ed i prodotti non potranno essere consumati nelle vicinanze né sul suolo pubblico (dovranno essere portati presso le abitazioni). **Le sole modalità descritte in questo specifico punto hanno validità fino al 17 maggio 2020 così come disposto dal Decreto Presidente Reg. P.te n. 49 del 30.04.2020;**
- l'attività di consegna a domicilio per le attività di somministrazione degli alimenti potrà proseguire entro e non oltre le ore 22.00 con le serrande degli esercizi dove si svolge la preparazione del cibo da asporto tenute abbassate e le insegne spente al di fuori degli orari consentiti per la ristorazione di cui al punto precedente;
- la limitazione alle uscite dalle proprie abitazioni dei cittadini per l'acquisto dei "beni necessari" ad una sola persona per nucleo familiare e ad un'unica uscita giornaliera;
- il divieto di permanenza nelle aree verdi di proprietà pubblica ed il divieto di utilizzo delle attrezzature, giochi, panchine ivi presenti.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale sul sito Internet del Comune, con il Bot Telegram e affisse negli appositi spazi per le pubbliche affissioni.
- di incaricare i competenti Organi di Vigilanza di effettuare i controlli; in caso di inadempienza e del non rispetto del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dalla legge;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di Torino), al Comando dei Carabinieri di Carignano, al Corpo di Polizia Municipale di Carignano.

AVVERTE

le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale come

previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 numero 6;
ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/ 90 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La Protezione Civile e il Comando di Polizia Locale del Comune di Carignano sono incaricati di portare a conoscenza della cittadinanza la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 30/04/2020

IL SINDACO
ALBERTINO Giorgio
Firmato digitalmente